



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n.42 del 7 ottobre 2021

Oggetto: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 n materia di igiene e sanità pubblica recante ulteriori modifiche ed integrazioni all'OPGR n. 38 del 16/04/2020 e all'OPGR n. 107 del 16.04.2021.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 16 aprile 2020 ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 107 dell'11 dicembre 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Modifiche ed integrazioni all'O.P.G.R. n. 38 del 16/04/2020";

VISTA la circolare del Ministro della salute dell'11 agosto 2021 ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)";



Al Presidente della Regione

VISTA la nota prot. 8817 del 10.08.2021 del Ministero della Giustizia - D.A.P. (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) ad oggetto "Nuove misure da adottare per la ripresa delle attività in ambito penitenziario", inoltrata alle Direzioni degli Istituti Penitenziari di Lazio, Abruzzo e Molise;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 ad oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e già prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." e, in particolare l'art. 4, recante "Disciplina delle aree sanitarie temporanee";

VISTO il testo coordinato del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri attuativi delle misure di contenimento previste nei citati Decreti Legge e nelle leggi dello Stato;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

RITENUTO necessario adeguare all'attuale situazione sanitaria il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, adattandole all'evolversi della situazione epidemiologica e in tal senso individuando idonee cautele per fronteggiare le possibili situazioni di pregiudizio alla salute dei detenuti/internati, del personale sanitario e laico in servizio e della collettività;

VISTO il documento definito in data 15.03.2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "*Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention*" del 15.03.2020, contenente le principali informazioni in ordine all'epidemia da COVID-19 e le procedure applicabili in ambiente detentivo, allo scopo di prevenirne la diffusione;

TENUTO CONTO dell'andamento epidemiologico dell'infezione da Sars-CoV-2 nell'ambito della regione Abruzzo e della campagna vaccinale anti Covid-19 in atto;

PRESA VISIONE del Report 72 di Ministero della Salute e ISS, relativo al Monitoraggio settimanale-Fase 2, dati relativi alla settimana 20/9/2021-26/9/2021 (aggiornati al 29/9/2021), nel quale si classifica l'Abruzzo come regione a rischio epidemico basso;

RITENUTO necessario garantire l'adeguamento delle misure di prevenzione, nonché di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19, all'interno delle Strutture penitenziarie e dei Servizi territoriali afferenti alla Giustizia Minorile della Regione Abruzzo, apportando le necessarie modifiche alle misure adottate con



Il Presidente della Regione

OPGR 38/2020 e 107/2020 in modo da armonizzare le esigenze di tutela della salute con una razionale gestione degli spazi di isolamento nell'ipotesi di prevedibile aumento degli ingressi dovuto al consolidato allentamento dei vincoli alla circolazione delle persone;

CONSIDERATO

- che il Servizio regionale competente in materia di sanità penitenziaria ha indetto, in data 28 giugno e 10 settembre 2021, due riunioni dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria, di cui alla deliberazione di G.R. n. 544 del 23.6.2008, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie, i cui esiti verbali sono agli atti del Dipartimento;
- che in sede di riunione dell'Osservatorio del 10.09.2021 è stato audito il Referente Sanitario Regionale, il quale ha illustrato il parere reso in data 09.09.2021 dal Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) istituito con DGR 139/2020 circa le modifiche da apportare alle disposizioni approvate con OPGR 38/2020 e 107/2020 e perlopiù relative alla rimodulazione dei termini di isolamento precauzionale propedeutico all'ammissione in comunità di detenuti/internati nuovi giunti (adulti e minori/giovani adulti) provenienti dalla libertà e/o da altro istituto penitenziario;
- che dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria in seduta plenaria fanno parte: il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio-Abruzzo-Molise, il Dirigente per il Centro di Giustizia Minorile per il Lazio-Abruzzo-Molise, il Coordinatore UOPS dell'Amministrazione Penitenziaria, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, il Coordinatore della Task Force Regionale di Sanità Penitenziaria, i Responsabili U.O. di Medicina Penitenziaria delle ASL regionali e il Garante dei Detenuti della Regione Abruzzo;
- che l'Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria ha integralmente accolto, nella seduta del 10.09.2021, le modifiche proposte con parere favorevole del GTSR, ivi rappresentato dal RSR (Referente Sanitario Regionale per le Emergenze della Regione Abruzzo);

RITENUTO, per quanto detto, necessario ordinare l'adozione delle misure di seguito riportate

ORDINA

- 1) ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, di modificare/integrare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'Allegato "Gestione dell'Emergenza SARS-CoV-2 nel sistema penitenziario della Regione Abruzzo" dell'OPGR 38 del 16 aprile 2020 secondo le seguenti prescrizioni, adottate su parere favorevole del GTSR ed approvate in sede di Osservatorio Permanente della Sanità Penitenziaria del 10.09.2021:
 - i detenuti/internati nuovi giunti provenienti dalla libertà e/o da altro istituto penitenziario -fatta eccezione per i detenuti provenienti dalle sezioni di isolamento precauzionale previste dall'Amministrazione Penitenziaria o provenienti da altri Istituti allorché la Direzione attesti che abbiano svolto l'isolamento precauzionale, per i giorni previsti, nell'Istituto di provenienza e siano risultati negativi al tampone come di seguito specificato -sono sottoposti a specifico triage, eseguono all'ingresso il test molecolare per Sars-CoV-2 (priorità urgente, codice rosso) e sono contestualmente sottoposti al regime di isolamento precauzionale di:
 - a) **10 giorni** per coloro che hanno effettuato la vaccinazione anti Covid-19 con ciclo completo (due dosi o una dose se soggetti con pregressa infezione);
 - b) **14 giorni** per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione anti Covid-19 o che hanno eseguito solo la prima dose del ciclo vaccinale.



Al Presidente della Regione

Durante il periodo di isolamento dovranno essere monitorate la temperatura corporea ed eventuali ulteriori segni e sintomi. Tali dati vanno riportati su apposita scheda di monitoraggio.

In caso di test molecolare positivo, il detenuto/internato prosegue secondo percorso Covid previsto nel punto 2 della OPGR 38/2020.

In caso di test molecolare negativo, il detenuto/internato prosegue il regime di isolamento preventivo per i giorni previsti nei punti 1) e 2) del presente documento e, alla conclusione del periodo di isolamento, viene sottoposto a nuovo test molecolare:

- In caso di test molecolare negativo, il detenuto/internato viene ammesso in comunità;
- In caso di test molecolare positivo, il detenuto/internato prosegue secondo percorso Covid previsto nel punto 2 della OPGR 38/2020.

- 2) I detenuti/internati che rientrano nella struttura penitenziaria da permesso, licenza, vengono sottoposti alla procedura già indicata per i detenuti nuovi giunti;
- 3) I detenuti/internati che rientrano nella struttura penitenziaria da lavoro esterno giornaliero, semilibertà, strutture ospedaliere per motivi di salute (se in giornata) e aule giudiziarie per motivi di giustizia, al rientro in istituto, previo triage, sono collocati a vita in comune;
- 4) I detenuti che vengono trasferiti in altro istituto penitenziario, sono sottoposti a specifico triage e test molecolare per Sars-CoV-2 con le modalità sopra indicate, entro 48ore dalla data prevista di traduzione;
- 5) A parziale modifica di quanto previsto nel par. 1 sub 1°, il periodo di isolamento precauzionale è uguale a quello dei detenuti/internati nuovi giunti e il test molecolare per Sars-CoV-2 verrà effettuato alla fine del periodo di isolamento;
- 6) In deroga a quanto previsto nei paragrafi 1 e 3 dell'Allegato all'OPGR 38/2020, i test diagnostici per Covid-19 sono effettuati dal personale in forza alle singole Aziende Sanitarie Locali;
- 7) restano ferme le disposizioni delle OPGR n. 38 del 16/04/2020 e all'OPGR n. 107 del 16.04.2021 in quanto non incompatibili e non in contrasto con la presente Ordinanza;

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro della Giustizia, ai Prefetti, ai Sindaci, alle AASSLL della Regione Abruzzo, al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, Al Centro per la Giustizia Minorile di Lazio, Abruzzo e Molise ed al Garante dei detenuti della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)